

10. I sistemi di identificazione informatica

Per la piena attuazione delle norme in materia di digitalizzazione, alle PA è richiesto l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentano di rendere possibile l'utilizzo sicuro a servizi online di qualità attraverso innovativi strumenti di accesso e di identificazione.

L'identificazione informatica

La terminologia "identificazione informatica" è stata introdotta dal [Dlgs. 235/2010](#) ed ha sostituito la precedente definizione di "autenticazione informatica" (nella letteratura internazionale questo concetto è noto con il termine inglese di "*authentication*", la cui traduzione corretta è "di sicura origine").

Di autenticazione informatica trattano il Codice per la protezione dei dati personali ([Dlgs. 196/03](#), art. 4, comma 3) e il CAD (art. 1, comma 1, punto u-ter). In quest'ultimo l'identificazione informatica è formalmente definita come "*la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco a un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso*".

In informatica, l'identificazione corrisponde al processo con il quale vengono associate delle credenziali ad un soggetto, per consentire l'accesso a un sistema informativo, generalmente in rete, dopo la verifica in automatico da parte di un programma dedicato delle credenziali che si intende accreditare sul sistema.

Gli strumenti di identificazione informatica

I principali strumenti di identificazione informatica sono elencati dall'art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale, la norma che disciplina l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. In particolare:

A) Carta di identità elettronica (CIE)

La carta di identità elettronica è il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico e, come previsto dalle regole tecniche, può sostituire – nei confronti della Pubblica Amministrazione – la firma elettronica avanzata per la fruizione di servizi in rete oltre che per l'invio di istanze e dichiarazioni.

L'art. 1, comma 1, lett. c) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) definisce la Carta d'identità elettronica come il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.

La CIE somma alla tradizionale funzione di documento di riconoscimento a vista (inclusa la funzione di documento sostitutivo del passaporto per i paesi UE e per quelli convenzionati con l'Italia) ulteriori funzioni che ricadono nell'ambito del dialogo telematico tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni in quanto consente l'autenticazione per l'accesso ai servizi web erogati dalle PPAA stesse.

L'identificazione attraverso CIE costituisce uno dei requisiti per la validità di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi della normativa vigente (art. 65 comma 1, lett. b del CAD).

Per poter accedere ai servizi on-line utilizzando la CIE è necessario che l'utente venga identificato dal sistema, attraverso la decodifica delle chiavi crittografiche memorizzate nel chip integrato nella smart card. Sarà, quindi, necessario che il computer utilizzato, oltre ad essere connesso alla rete, sia dotato di un lettore di smart card (una particolare periferica che permette di leggere il chip installato sulla carta).

L'utente, dopo aver inserito la CIE nel lettore di smart card deve completare l'autenticazione con l'inserimento del codice PIN personale, consegnato dall'amministrazione all'atto del rilascio del documento.

L'art. 1 D.L. n. 179/2012 ha dettato disposizioni in merito all'unificazione su unico supporto di carta d'identità elettronica e tessera sanitaria. Con d.p.c.m., sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica (CIE) anche in relazione

all'unificazione sul medesimo supporto della CIE con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della CIE e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.

La disposizione viene motivata con la necessità di semplificare il processo di unificazione su medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria, prevista dall'art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, mediante modifiche mirate al testo originale del citato articolo e con la necessità di integrare la copertura finanziaria necessaria.

B) La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di abilitazione informatica che permette l'accesso ai servizi *on line* della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 1, lett. d del CAD). La CNS, inoltre, può ospitare anche il certificato di firma digitale e le informazioni sanitarie.

A differenza della CIE, la CNS non è un documento di riconoscimento "a vista": sulla smart card non è presente la foto del titolare e, più in generale, per il suo supporto grafico non sono richiesti particolari requisiti e caratteristiche.

Analogamente alla CIE l'utilizzo della CNS sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata sia per la fruizione dei servizi erogati in rete che per l'invio di istanze e dichiarazioni (art. 61, comma 2, DPCM 22 febbraio 2013).

C) Gli altri strumenti di identificazione predisposti dalle amministrazioni pubbliche

L'art. 64, comma 2, CAD attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni il potere di individuare, e predisporre, strumenti di identificazione informatica diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Generalmente, per garantire l'identificazione, questi sistemi prevedono un log-in basato su credenziali di accesso di tipo alfanumerico (id e password, codice utente, ecc.) note al solo titolare.

A conferma della validità riconosciuta dall'ordinamento a questi sistemi di identificazione informatica l'art. 65, comma 1, lett. c) del CAD riconosce la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alla Pubblica Amministrazione quando l'autore è identificato dal sistema informatico grazie agli strumenti predisposti dalle stesse Amministrazioni per il suo riconoscimento.

D) La Posta Certificata

Un discorso a parte merita la Posta Certificata che il CAD considera, in particolari condizioni, come strumento valido per la presentazione di istanze e dichiarazioni alle Amministrazioni. In realtà, questo principio era originariamente presente con riferimento alle caselle di posta del "[circolo postacertificat@](mailto:circolo_postacertificat@)". Questo particolare valore della CAC-PAC è strettamente correlato al fatto che il procedimento di rilascio della casella governativa prevede la previa identificazione del titolare (identificazione *de visu*).

Con riferimento alle PEC commerciali, invece, l'art. 65, comma 1, lett. c-bis) del CAD riconosce la validità di istanze e dichiarazioni presentate attraverso questo vettore qualificato purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione certa del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Il Codice ha demandato ad un apposito decreto il compito di definire le specifiche tecniche di questa particolare tipologia di posta certificata (definita *PEC ID*) e le procedure per l'identificazione (anche per via telematica) del richiedente. L'art. 61, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha chiarito che l'utilizzo delle caselle di posta appartenenti al circuito [postacertificat@](mailto:circolo_postacertificat@) e delle PEC-ID (effettuato richiedendo la ricevuta completa) sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Riferimenti Normativi	<i>D. Lgs. n. 82/2005: artt. 1, 63, 64, 65 – Decreto Legge n. 70/2011: art. 3</i>
Regole tecniche e provvedimenti attuativi	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013</u> - <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012</u>
Tag	<i>Diritti digitali, Strumenti, Sicurezza</i>
Voci di glossario	<i>Carta d'identità elettronica (CIE) - Carta nazionale dei servizi (CNS) - Dato a conoscibilità limitata - Identificazione informatica - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico - Sito internet istituzionale</i>